

# NOTIZIARIO

## ASPI



Giugno 2005

Sommaro

### NORME

#### Quando l'IVA è al 10%?



Hanno riscosso molto interesse i nostri articoli e le nostre circolari che hanno trattato l'argomento "IVA al 10%" nella fatturazione di servizi per la gestione di taluni rifiuti; riteniamo di aver dato un buon contributo per chiarimenti alla questione, forniti anche dall'Agenzia delle Entrate di Roma con la risoluzione n° 130/E del 20 ottobre 2004, e riteniamo utile ricalcare

l'argomento riportando di seguito una nostra specifica circolare inviata agli associati ASPI:

*L'applicazione dell'IVA al 10% sulla gestione dei rifiuti è norma in vigore già da anni; ultimamente se ne parla molto perché questa Associazione ha commentato l'argomento in molte situazioni ed ha preteso chiarimenti che l'Agenzia delle Entrate di Roma ha dato con la risoluzione 130/E del 20 ottobre 2004.*

*Precisiamo che l'aliquota IVA al 10%:*

- A. *si applica nelle attività di GESTIONE RIFIUTI, dove per GESTIONE si intende: la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento (vedi art. 6 - comma 1 - lettera d del D.Lgs. 22/97 "Decreto Ronchi");*
- B. *si applica a: rifiuti urbani come definiti dall'art. 7 - comma 2 (tutti) del D. Lgs. 22/97. rifiuti speciali limitatamente a quelli specificati dall'art. 7 - comma 3 - lettera g del D.Lgs. 22/97, infine per le prestazioni di gestione di impianti e di fognature. Pertanto, ribadiamo, è possibile applicare 1 IVA al 10% per le attività di GESTIONE sopra precisate relativamente ai rifiuti, agli impianti o alle fognature, indicati al punto B del precedente capoverso.*

*precisiamo inoltre:*

*la risposta dell'Agenzia delle Entrate è ad imprese di spurgo pozzi neri, ma vale anche per altre attività di GESTIONE rifiuti, anche diverse da spurgo pozzi neri; non è possibile fissare a priori per quali CER si applica l'IVA al 10% e per quali no, perché è importante, invece, il tipo di attività agevolata dall'IVA al 10% (gestione di tutti i rifiuti urbani e dei soli rifiuti speciali che derivano da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi); in fattura è bene riportare il motivo per cui si applica l'IVA al 10%, che è: "TABELLA A -parte III- n° 127 sexiesdecies della legge 633/72";- la fattura deve riportare una o più attività di GESTIONE rifiuti (specificate dall' art. 6 del D. Lgs. 22/97); per esempio: l'attività di disotturazione e pulizia senza raccolta e trasporto di rifiuti comporta IVA al 20%. Talvolta ci viene chiesto se anche l'attività di disostruzione delle condotte fognarie senza aspirazione di rifiuti debba essere assoggettata all'IVA agevolata, trattandosi di attività di manutenzione: a nostro avviso in questi casi l'IVA deve essere al 20%, perché tale attività non ci sembra possa rientrare nelle manutenzioni per le quali la legge 23 Dicembre 1999 n° 488 (finanziaria 2000) ha previsto agevolazioni all'articolo 7.*